SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1538-bis)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1986 — degli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) (V. *Stampato n.* **1538-A)**

PER IL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1538

« *Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta* »

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

(V. *Stampato Camera n.* **1299**)

approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1985

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1985

approvato, con modificazioni dal Senato, in prima deliberazione, nella parte non stralciata, nell'anzidetta seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1986

Modifiche e integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. La lettera *b*) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

Art. 2.

1. La lettera *b*) dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

Art. 3.

1. Il numero 5) dell'articolo 5 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia è sostituito dal seguente:

« 5) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia è abrogato.